

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2019**

**312/2019/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1073<sup>a</sup> riunione del 16 luglio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 25/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 524/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Biellese, Vercellese, Casalese”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 744/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Biellese, Vercellese, Casalese” (di seguito: deliberazione 744/2016/R/IDR);

- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 27 giugno 2018 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 8 luglio 2019 - dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e

basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 643/2013/R/idr di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/idr, recante il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di regole applicabili in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- in particolare, l'Autorità ha introdotto una matrice di schemi regolatori nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in ragione: i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; iii) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, anche dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore.

#### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
  - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;

- c) requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 744/2016/R/IDR), l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, in data 27 giugno 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori ASM Vercelli S.p.a. (società in cui è confluito il preesistente gestore ATENA S.p.a.), A.M.C. S.p.a., A.M.V. S.p.a., CORDAR Biella Servizi S.p.a., CORDAR Valsesia S.p.a., Comuni Riuniti S.r.l. e S.I.I. S.p.a.;
- con riferimento ad A.M.V. S.p.a., gestore per il quale in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi del MTI-2 era stata comunicata l'imminente decadenza dell'affidamento, il medesimo soggetto competente, rappresentando di aver poi disposto "*l'autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica [della gestione] al fine di consentire il completamento [del processo di aggregazione in atto]*", ha contestualmente precisato di aver assunto (nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa all'aggiornamento biennale) un valore pari ad 1 per la quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario ( $\vartheta$ ) relativi alle annualità 2016 e 2017;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 100% (per i gestori A.M.C. S.p.a., A.M.V. S.p.a. e ASM Vercelli S.p.a.), all'83,9% (per il gestore CORDAR Biella Servizi S.p.a.), al 72,3% (per il gestore CORDAR Valsesia S.p.a.), al 99,8% (per il gestore S.I.I. S.p.a.) e all'85,2% (per il gestore Comuni Riuniti S.r.l.) dei rispettivi volumi totali, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 99,5% (per i gestori A.M.C. S.p.a., A.M.V. S.p.a. e ASM Vercelli S.p.a.), al 98,2% (per il gestore CORDAR Biella Servizi S.p.a.), al 91,8% (per il gestore CORDAR Valsesia S.p.a.), al 99,0% (per il gestore S.I.I. S.p.a.) e al 98,6% (per il gestore Comuni Riuniti S.r.l.) dei rispettivi volumi totali;



- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore ASM Vercelli S.p.a., l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 19,47 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 37,0%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione delle condotte di acquedotto in condizioni inadeguate;
      - progressiva distrettualizzazione della rete idrica, necessaria per una migliore gestione delle pressioni;
      - sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 0,19 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - potenziamento delle condotte di adduzione e realizzazione di una nuova adduttrice di interconnessione tra sistemi acquedottistici;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,00% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,00%;

- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione e adeguamento di taluni impianti esistenti;
  - o realizzazione di nuovi pozzi per la captazione di acqua di migliore qualità;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,00/100 km, con il 94,5% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento degli scaricatori di piena, con contestuale sostituzione di talune opere fognarie;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dell'1,4%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento e miglioramento del sistema di disidratazione dei fanghi di depurazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore A.M.C. S.p.a., l'Ente di governo in oggetto ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 9,04 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 24,2%;

- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o rinnovo delle reti e degli impianti di acquedotto ammalorati;
  - o potenziamento del sistema di telecontrollo;
  - o sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
  - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,13 ore;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento dei serbatoi di accumulo;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
  - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,00% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,00%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento e messa in sicurezza delle opere di captazione delle acque sotterranee, al fine di evitare possibili contaminazioni;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 1,82/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o rifacimento e potenziamento della rete e degli impianti fognari;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - l'assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":

- un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%;
- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o adeguamento di taluni impianti di depurazione;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore A.M.V. S.p.a., il medesimo Ente di governo dell'ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 14,43 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 36,8%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o rinnovo delle reti e degli impianti di acquedotto ammalorati;
      - o sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 8,15 ore;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o potenziamento dei sistemi acquedottistici, tale da migliorare la continuità del servizio;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,073%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 6,10% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,54%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o realizzazione della dorsale di interconnessione dei sistemi acquedottistici locali, attualmente approvvigionati da risorse idriche di qualità non ottimale, all'acquedotto della città di Valenza;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":

- un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 1,33/100 km, con il 28,6% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
- l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o estensione delle reti fognarie e adeguamento dei relativi impianti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - l'assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento dei sistemi di trattamento di uno specifico depuratore e adeguamento di taluni impianti di telecontrollo;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore CORDAR Biella Servizi S.p.a., il citato Ente di governo dell'ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 7,94 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 31,5%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o sostituzione e adeguamento delle reti di acquedotto ammalorate;
      - o sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 1,25 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e rilancio sulla rete di adduzione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
  - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,018%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 7,03% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dell'1,09%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un target di rientro nella precedente classe D in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o realizzazione di una nuova opera di captazione da pozzo e di una nuova opera di presa da acque superficiali, nonché adeguamento di talune captazioni esistenti più vulnerabili per preservare la qualità della risorsa attinta;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,23/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o sostituzione e risanamento delle condotte fognarie, anche ai fini della riduzione delle acque parassite;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento e potenziamento della linea fanghi di alcuni depuratori;
    - o installazione di una centrifuga per i fanghi di depurazione presso uno specifico impianto di trattamento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o potenziamento dei sistemi di trattamento di alcuni impianti di depurazione e implementazione dei sistemi di telecontrollo;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore CORDAR Valsesia S.p.a., l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 7,05 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 37,1%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o rinnovo delle condotte di acquedotto in condizioni inadeguate;
      - o sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 9,92 ore;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o realizzazione di nuove opere di captazione, ai fini del potenziamento dell'approvvigionamento idrico;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,035%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dell'1,46% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,12%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione e adeguamento di taluni impianti esistenti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
    - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 1,57/100 km, con l'81,8% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);

- l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - sostituzione e adeguamento delle condotte fognarie;
  - adeguamento degli scaricatori di piena;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 100,0%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione della quota di fanghi di depurazione tali quali smaltiti in discarica del 5% annuo;
  - l'assenza di specifici interventi infrastrutturali direttamente connessi al solo conseguimento dell'obiettivo di miglioramento di cui al precedente alinea, comunque precisando l'adozione di misure gestionali "*al fine di ridurre i quantitativi [di fanghi] destinati alla discarica*", individuando soluzioni alternative volte principalmente al recupero di energia;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - potenziamento di specifiche sezioni di trattamento di alcuni impianti di depurazione;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore Comuni Riuniti S.r.l., il medesimo Ente di governo dell'ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 4,41 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 36,6%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - rinnovo delle condotte di acquedotto ammalorate;
      - sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,45 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;



- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - potenziamento di reti e impianti di acquedotto;
  - realizzazione di serbatoi di compenso;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
  - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,053%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 17,56% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dell'1,17%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - adeguamento di taluni impianti di potabilizzazione;
    - messa in sicurezza delle opere di captazione delle acque sotterranee, al fine di evitare possibili contaminazioni;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,00/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - sostituzione e potenziamento delle condotte fognarie;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - l'assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 9,1%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 15% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - adeguamento e potenziamento delle sezioni di trattamento di alcuni impianti di depurazione;

- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore S.I.I. S.p.a., l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 15,47 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 48,5%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione e rinnovo delle condotte di acquedotto ammalorate;
      - sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 3,94 ore;
    - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
    - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
    - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,126%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 9,71% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,62%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
      - realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione e adeguamento di taluni impianti esistenti;
      - messa in sicurezza delle opere di captazione delle acque al fine di evitare possibili contaminazioni;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
    - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,70/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
    - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
      - estensione e adeguamento delle reti fognarie, anche ai fini della riduzione delle acque parassite;

- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 19,7%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - adeguamento e potenziamento delle sezioni di trattamento di alcuni impianti di depurazione;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha attestato, per tutte le gestioni, il recepimento nelle rispettive Carte dei servizi dei richiamati *standard* e delle relative modalità di indennizzo all’utenza, secondo quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- ai sensi del comma 11.1 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR - nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, ha:
  - rivisto la collocazione, per il gestore Comuni Riuniti S.r.l., selezionando lo *Schema IV* (in luogo dello *Schema I* individuato in sede di prima determinazione tariffaria per il quadriennio 2016-2019), avendo pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;

- evidenziato di aver selezionato, per il gestore A.M.V. S.p.a. (per il quale, in considerazione della relativa cessazione dell'affidamento - ritenuta imminente - non era stata inizialmente proposta la pertinente predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR), lo *Schema II* a fronte di: *i*) un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii*) un valore pro capite della componente *Opex*<sup>2014</sup> superiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore; *iii*) l'assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op<sup>new</sup>*;
- confermato la collocazione riferita ai restanti gestori, in particolare selezionando lo *Schema I* (per i gestori A.M.C. S.p.a. e S.I.I. S.p.a.), lo *Schema II* (per il gestore CORDAR Valsesia S.p.a.), lo *Schema IV* (per il gestore ASM Vercelli S.p.a.) e lo *Schema V* (per il gestore CORDAR Biella Servizi S.p.a.), sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 744/2016/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato:
  - per i gestori ASM Vercelli S.p.a., A.M.V. S.p.a. e CORDAR Valsesia S.p.a., una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell'ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - per i gestori A.M.C. S.p.a., CORDAR Biella Servizi S.p.a. e Comuni Riuniti S.r.l., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti (motivati, in particolare, dalle difficoltà che hanno caratterizzato gli *iter* autorizzativi) non pregiudicano la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di aver esercitato, per ASM Vercelli S.p.a. e Comuni Riuniti S.r.l. (limitatamente all'annualità 2019), ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente *FNI<sup>new</sup>*, a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
- in sede di aggiornamento delle proposte tariffarie in parola, relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC<sub>al</sub>*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per le Comunità Montane;

- l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto:
  - alla rinuncia, con riferimento alle annualità 2018 e 2019: *i*) di una quota parte della componente tariffaria *FoNI*, per A.M.V S.p.a., CORDAR Biella Servizi S.p.a., CORDAR Valsesia S.p.a., Comuni Riuniti S.r.l. e S.I.I. S.p.a. e *ii*) di una quota parte della componente tariffaria *Capex*, per A.M.C. S.p.a. e A.M.V S.p.a.;
  - con riferimento ai gestori A.M.V. S.p.a., CORDAR Valsesia S.p.a. e S.I.I. S.p.a., alla rideterminazione (per un importo posto pari a 71.784 euro per A.M.V. S.p.a., pari a 956.438 euro per CORDAR Valsesia S.p.a. e a 350.920 euro per S.I.I. S.p.a.) della quota residua delle componenti a conguaglio le cui modalità di recupero sono previste successivamente al 2019.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alla disciplina in materia di sostegno agli investimenti previsti e di controllo sull’effettiva realizzazione degli stessi, si evidenzia che:
  - nell’individuare il *set* di regole applicabile in ciascun tipo di schema regolatorio l’Autorità - per le gestioni collocate negli schemi della matrice *pro tempore* vigente ai quali è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all’infrastruttura esistente - ha previsto specifiche facoltà a sostegno di rilevanti esigenze di investimento a cui i singoli Enti di governo avrebbero potuto far ricorso ossia: *i*) possibilità di applicare l’ammortamento finanziario, utilizzando vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie; *ii*) facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI_{FoNI}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; *iii*) un limite più elevato alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, rispetto a quello fissato in corrispondenza dei *Quadranti I e II*;
  - nel disciplinare la propria attività “di verifica [sul]l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti”, l’Autorità - con l’espressa finalità di “assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori *pro tempore* vigenti” - a partire dal MTI-2, ha declinato le modalità di controllo anticipate all’articolo 13 del MTI e ha posto l’obbligo, per il soggetto competente, di motivare l’eventuale scostamento tra la somma degli investimenti programmati e gli investimenti realizzati per le singole annualità, secondo quanto stabilito all’articolo 11 e 11-bis del MTI-2;
- con specifico riferimento al gestore S.I.I. S.p.a.:

- il relativo soggetto competente, nell'ambito della proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015, in ragione di un rilevante fabbisogno di investimenti programmato per il quadriennio 2014-2017 (da coprire tramite tariffa), ha proposto – beneficiando di una delle misure di sostegno implementate dall'Autorità in corrispondenza dei *Quadranti III e IV* della matrice di schemi *pro tempore* vigente – una crescita annuale del moltiplicatore tariffario, per entrambe le annualità 2014 e 2015, superiore del limite massimo fissato dall'Autorità in corrispondenza dei Quadranti destinati a gestioni con previsioni di investimento più contenute;
- alla luce dei dati trasmessi in sede di aggiornamento biennale, le verifiche compiute dall'Autorità relativamente ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato - anche tenuto conto degli esiti delle verifiche, riportati nella richiamata deliberazione 744/2016/R/IDR, che hanno evidenziato difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015 - uno scostamento significativo tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017, motivato dal soggetto competente con ritardi nel perfezionamento degli *iter* autorizzativi.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori ASM Vercelli S.p.a., A.M.C. S.p.a., A.M.V. S.p.a., CORDAR Biella Servizi S.p.a., CORDAR Valsesia S.p.a., Comuni Riuniti S.r.l. e S.I.I. S.p.a.;
- i piani economico-finanziari, recanti l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- per il gestore S.I.I. S.p.a.:
  - il riferito scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno (da coprire tramite tariffa) complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017 sia di entità tale da richiedere una ricollocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR, riposizionando la gestione in parola dal *Quadrante III* (cui è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all'infrastruttura esistente) al *Quadrante I* (cui corrisponde una spesa di investimenti contenuta rispetto alla RAB);
  - il riposizionamento di cui al precedente alinea comporta la necessità di decurtare - per un importo (tenendo conto dell'inflazione), complessivamente, pari a 872.557 euro - il riconoscimento della quota parte, eccedente il limite di prezzo previsto per i *Quadranti I e II*, dei costi considerati ai fini del computo delle tariffe per le annualità 2014 e 2015;
- alla luce della riferita decurtazione, per il gestore S.I.I. S.p.a., sia necessario procedere a rideterminare il valore del moltiplicatore tariffario  $\rho$  dell'anno 2019 da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità -

individuando il valore medio del moltiplicatore tariffario ( $\vartheta_{\text{medio}}^{2019}$ ), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario richiedere all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del gestore S.I.I. S.p.a. alla luce della menzionata rettifica

**DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all'Allegato A, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 744/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. con riferimento al gestore S.I.I. S.p.a., di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2019 - il valore del moltiplicatore tariffario  $\vartheta_{\text{medio}}^{2019}$  indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*